

## **PREMESSA**

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, in base all'art. 2 della medesima legge, sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa) relativamente all'esercizio 2021 e sulle vicende di maggior rilievo intervenute successivamente.

La precedente relazione, riferita all'esercizio 2020, è stata deliberata da questa Sezione con determinazione del 17 maggio 2022, n. 53 ed è pubblicata in Atti parlamentari, XVIII Legislatura, Doc. XV, n. 572.

## 1. PROFILI GENERALI

L'Inarcassa (di seguito anche Cassa, Ente o Associazione), già ente pubblico istituito dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, dal 1995, è divenuta un'associazione di diritto privato, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Sono iscritti alla Cassa gli ingegneri e gli architetti iscritti nei rispettivi albi che esercitano esclusivamente e con carattere di continuità la libera professione.

L'iscrizione alla Cassa costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici requisiti, costituiti da:

- iscrizione all'albo professionale;
- non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- possesso di partita Iva individuale, ovvero, in qualità di componente di associazione o di società di professionisti, costituita nelle forme di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperativa omogenea), aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc., i cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali, o società tra professionisti di cui all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n.183 (società semplice in nome collettivo o in accomandita semplice, società di capitali, o cooperative costituite da almeno 3 soci persone fisiche, con oggetto sociale che preveda l'esercizio di una o più attività professionali).

L'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, sia essa gestita da Inps - ivi compresa la gestione separata qualora l'attività in concreto esercitata non sia riconducibile a quella professionale (come chiarito dalla circolare Inps n. 72 del 10 aprile 2015) - sia da enti previdenziali privatizzati (decreto legislativo n. 509 del 1994) o da enti previdenziali privati (decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), comporta l'esclusione dall'iscrizione a Inarcassa. La Cassa provvede, in favore degli iscritti, ai compiti di previdenza ed assistenza, utilizzando la contribuzione obbligatoria. Le risorse finanziarie, occorrenti per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per sostenere le spese di gestione, derivano, oltre che dai contributi a carico degli iscritti, anche da proventi della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, con esclusione - ai sensi del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 - di ogni tipo di finanziamento o ausilio finanziario pubblico.

La contribuzione è basata su versamenti calcolati in percentuale sui redditi professionali

prodotti.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Mlps svolge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Mef, attività di vigilanza sulla Cassa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994.

Sotto il profilo giuridico-amministrativo, il Mlps, tramite la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, esamina e approva le delibere, adottate dall'Ente, in materia di contributi e prestazioni, di modifica degli statuti e dei regolamenti di organizzazione e dei regolamenti elettorali. Verifica, inoltre, la sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni previdenziali, interagendo con la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) nel controllo sulle politiche di investimento e sulla composizione del patrimonio dell'Ente stesso. Svolge i procedimenti finalizzati all'emanazione dei decreti di commissariamento, in presenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento. Esprime le linee di indirizzo su organizzazione e funzionamento dell'Ente medesimo, anche nei confronti dei rappresentanti ministeriali negli organi statutari.

Nel 2019 è entrata a pieno regime l'erogazione delle pensioni in cumulo, ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi 195-198 (che hanno modificato la legge 24 dicembre 2012, n. 228), a seguito dell'approvazione definitiva, da parte dei Ministeri vigilanti (nota n. 1351 del 2 febbraio 2018), del nuovo art. 24-*bis* del regolamento generale di previdenza (rgp), di recepimento dell'istituto del cumulo e per effetto della definizione puntuale delle modalità procedurali per la liquidazione delle nuove prestazioni, conseguente alla stipula, a marzo 2018, di una apposita convenzione con l'Inps. L'istituto normativo di cui si è detto è esteso anche ai liberi professionisti a partire dal 1° gennaio 2017, ciò che consente di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a carico dell'interessato, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo. Con la convenzione citata, l'Inps ha messo a disposizione di Inarcassa una procedura informatica mediante la quale è possibile acquisire in tempo reale la domanda, rilevare e validare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l'esito delle domanda stessa e procedere alla liquidazione del trattamento spettante.

Ai fini del diritto a pensione (accertamento dell'anzianità minima) si considerano i soli periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali. Ai fini del calcolo della quota di pensione, invece, sono utili tutti i periodi assicurativi ivi compresi quelli coincidenti.

Il cumulo costituisce una alternativa alla ricongiunzione (legge 5 marzo 1990, n. 45) contributiva o retributiva e alla totalizzazione (decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42) dei periodi assicurativi; esso, al fine di conseguire un'unica pensione, deve interessare tutti i periodi contributivi accreditati presso le diverse gestioni assicurative (impossibilità di cumulo parziale).

Parimenti, la totalizzazione consente all'assicurato di cumulare tutti i contributi versati presso più gestioni pensionistiche (compresa la gestione separata Inps) in periodi non coincidenti, al fine di ottenere un'unica pensione.

Si rammenta che l'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 42 del 2006 prevede l'incompatibilità tra la ricongiunzione dei periodi assicurativi e l'esercizio della totalizzazione, relativamente alle domande presentate dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto (a partire, cioè, dal 3 marzo 2006).

I periodi contributivi che possono essere presi in considerazione al fine di ottenere una pensione in regime di totalizzazione sono quelli accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria (Inps), nelle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa (ad esempio ex Inpdap, ex Ipost), nelle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi nn. 509 del 1994 e 103 del 1996, nonché presso la gestione separata dall'Inps (artt. 4 e 5 del citato regolamento generale previdenza).

Come già rilevato nei precedenti referti, la legge 23 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 183, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020 gli enti previdenziali di diritto privato sono esclusi dalle norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ferme restando le misure vigenti in materia di personale.

La medesima legge (art. 1, c. 182, che ha aggiunto all'art. 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, il comma 1-bis), per altro verso, stabilisce che sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle Casse a qualsiasi titolo affidati ad un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi: sono viceversa inclusi nel *bail-in* i conti correnti, i conti di deposito e le altre disponibilità liquide che la Cassa dovesse avere presso istituti diversi dalla propria depositaria. Invece sono da considerarsi fuori dal predetto *bail-in*, ai sensi dei d.lgs 16 novembre 2015, nn. 180 e 181, attuativi della direttiva 2014/59/UE, le disponibilità liquide presso il depositario che sono affidate in

gestione convenzionata, nonché la liquidità disponibile (escluse Sicav e Sicaf) presso il depositario dell'organismo investimento collettivo risparmio (Oicr) in cui la Cassa abbia effettuato degli investimenti.

La legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha precisato che le Casse sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme (commi 590-600 dell'art. 1) relative alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni dell'Elenco Istat, in cui figurano anche le Casse.

Il decreto-legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha peraltro escluso le Casse dall'ambito di applicazione di alcuni divieti in tema di conferimento di incarichi (di cui all'art. 5, comma 9, primo e secondo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012).

Nel 2021 sono entrate in vigore per la Cassa alcune importanti modifiche in campo previdenziale.

Nel 2020, infatti, si è chiuso con l'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, l'iter delle modifiche regolamentari in campo previdenziale deliberate da Inarcassa nel 2019, dopo i primi anni di applicazione della riforma del 2012 che aveva segnato il passaggio dal metodo di calcolo retributivo delle prestazioni previdenziali a quello contributivo in base *pro-rata*.

Gli interventi hanno mantenuto inalterato l'impianto complessivo del sistema previdenziale della Cassa definito dalla riforma del 2012. In particolare, in tema di ricongiunzione non onerosa (contributiva), le modifiche si sono rese necessarie per evitare un uso improprio di questo istituto riferibile a quei professionisti che hanno svolto tutta o gran parte della loro attività professionale come lavoratori dipendenti e che, iscrivendosi a Inarcassa per beneficiare dei vantaggi della ricongiunzione non onerosa, finivano per scaricare il maggior onere sulla collettività degli iscritti. È stata dunque introdotta, per aver diritto al computo di periodi contributivi sino al 31 dicembre 2012, un'anzianità minima di iscrizione alla Cassa di 15 anni ed è stato previsto l'utilizzo di coefficienti di trasformazione per la componente di reversibilità (meno favorevoli rispetto a quelli previsti per il calcolo contributivo applicato ordinariamente agli iscritti), da applicare ai montanti trasferiti da altro ente.

Nel 2020 si è inoltre concluso il confronto, all'interno degli organi dell'Ente, sulle modifiche in tema di assistenza. Nella riunione del 24-26 giugno 2020, il Comitato nazionale dei delegati ha, infatti, deliberato il regolamento generale di assistenza (rga), che disciplina in forma

unitaria tutte le prestazioni assistenziali di Inarcassa, fino a quel momento ricomprese in una pluralità di regolamenti. Il rga individua una fonte specifica di finanziamento dell'assistenza, mediante uno stanziamento annuo fino ad un massimo dell'8 per cento del totale dei contributi integrativi; prevede inoltre al suo interno un sussidio nei casi di non autosufficienza, a favore degli associati alla Cassa.

Nel corso del 2021, il Ministero del lavoro, tenuto conto anche del parere del Ministero dell'economia e delle finanze, ha avanzato richieste di chiarimento e di modifica di alcuni articoli del rga.

Nel corso del 2020, Inarcassa ha svolto un ruolo importante di sostegno ai propri associati e alle loro famiglie per contrastare gli effetti della pandemia, mediante sia iniziative dirette all'erogazione dei *bonus* previsti dalla normativa nazionale, sia l'introduzione di misure specifiche di ulteriore sostegno agli iscritti (tra cui: sussidi *una tantum* e attivazione specifica di una linea di finanziamenti "a tasso zero"), impiegando a tal fine risorse proprie ,attraverso lo stanziamento di 108 mln.

Inarcassa ha prorogato a tutto il 2021 i sussidi per contagio da Covid-19 e i finanziamenti a tasso zero, nei limiti dello stanziamento previsto. A fronte del protrarsi dell'emergenza pandemica, entrambe le misure sono state ulteriormente prorogate al 31 marzo 2022.

Nel 2021, inoltre, i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza sono stati interessati da ulteriori provvedimenti governativi di sostegno per l'emergenza sanitaria. Le misure, in particolare, hanno riguardato:

- l'esonero parziale dal pagamento dei contributi, riconosciuto agli iscritti alle Casse, in presenza di determinate condizioni (di reddito, fatturato, regolarità contributiva); l'esonero, concesso nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, ha riguardato i contributi soggettivi e i contributi di maternità di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021;
- il reddito di ultima istanza a favore dei professionisti con disabilità, che ha esteso agli iscritti titolari di pensioni di invalidità le indennità di marzo, aprile e maggio 2020. Si tratta di misure anticipate dalle Casse e rimborsate da parte dello Stato, in analogia ai *bonus* governativi concessi nel 2020.

La Cassa pubblica nel proprio sito istituzionale le relazioni della Corte dei conti.

Con nota in data 16 dicembre 2022, la Cassa stessa ha comunicato di non essere interessata

alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o dal Piano nazionale complementare.

### **1.1 Le attività istituzionali**

Le principali misure della riforma contributiva di Inarcassa del 2012, di cui al rgp, approvato dai Ministeri vigilanti a novembre 2012 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2013, successivamente modificato e integrato, hanno riguardato, come ampiamente descritto nel precedente referto, sia il versante delle entrate contributive che quello delle prestazioni.

Le modifiche, approvate ad aprile e novembre 2020 dai Ministeri vigilanti, sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021. Per una maggiore chiarezza del testo regolamentare e alla luce di alcune osservazioni ministeriali si è inoltre proceduto ad una migliore definizione di alcuni istituti, quali il meccanismo di adeguamento dell'età pensionabile, il frazionamento di contributi e redditi, l'indicizzazione delle pensioni. Altre modifiche hanno anche interessato adeguamenti alla normativa di legge e a taluni pronunciamenti e orientamenti giurisprudenziali in tema di pensioni ai superstiti, regolarità contributiva, prescrizioni e decadenze, contribuzione per l'indennità di paternità.

Le principali modifiche apportate al regolamento generale previdenza (rgp), siano esse "aggiustamenti" di natura tecnica e, in altri casi, interventi di carattere più formale, hanno contemplato:

- il pensionamento anticipato, con la revisione delle riduzioni della quota retributiva (riduzione dello 0,43 per cento per ogni mese di anticipo);
- le agevolazioni contributive per i giovani, con il nuovo limite di accesso pari al reddito medio degli iscritti nel biennio precedente l'anno oggetto di agevolazione;
- la contribuzione minima dei pensionati contribuenti, dovuta in misura piena;
- la possibilità di regolarizzare la posizione previdenziale entro 180 giorni dalla domanda di pensione.

Come previsto dal citato decreto interministeriale del 29 novembre 2007, le predette modifiche sono state precedute dalle valutazioni sulla sostenibilità della Cassa, svolte dal consulente attuario sulla base del bilancio tecnico vigente. Tali valutazioni hanno evidenziato l'impatto positivo delle modifiche di rgp deliberate dal Comitato nazionale dei delegati (Cnd), con la previsione di un aumento del patrimonio, al termine dell'orizzonte temporale dei 50 anni delle

proiezioni attuariali, di 2,2 mld (da 29,5 a 31,7 miliardi di euro) e il conseguente miglioramento anche dell rapporto patrimonio – spesa per pensioni che, sempre alla fine del periodo delle valutazioni, passa da 7,18 a 7,68.

Nel 2021, il Comitato nazionale dei delegati, in aggiunta ai compiti statutariamente previsti, relativi all'approvazione dei bilanci, alla definizione dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio negli investimenti e alla definizione dell'*Asset Allocation* strategica, nonché all'individuazione delle attività di sviluppo e promozione della libera professione, ha approfondito, nel corso di tre successive riunioni, il complesso tema del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali degli associati (art. 26.6 di rgp), avvalendosi del contributo scientifico di un gruppo di lavoro composto da esperti di sistemi di *welfare* e regimi previdenziali, da esperti di modelli stocastici e di sistemi previdenziali contributivi e dalla funzione Studi e Ricerche della struttura amministrativa interna.

Oltre a ciò, il Comitato stesso:

- ha approvato il Codice etico e nominato, per quanto di competenza, un membro effettivo e uno supplente nel Comitato etico;
- ha istituito 5 comitati interni, composti ciascuno di cinque membri per la trattazione di tematiche di interesse comune, ovvero: sostenibilità e adeguatezza, regolamento riunioni Cnd, iscrivibilità, immagine Inarcassa, ripianamento debiti contributi previdenziali;
- ha deliberato la modifica dell'art. 11.2 dello Statuto volta a prevedere la possibilità di svolgere il Comitato anche con idonei sistemi telematici. La modifica approvata dal Comitato Nazionale dei Delegati il 29-30 aprile 2021, è stata trasmessa ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;
- ha deliberato la modifica dell'art. 10.2 dello Statuto relativamente alle Assemblee Provinciali degli iscritti prevedendo la suddivisione del corpo elettorale attivo in circoscrizioni provinciali quali quelle risultanti al momento dell'indizione delle precedenti elezioni 2015-2020. La modifica approvata dal Comitato Nazionale dei Delegati il 29-30 aprile 2021 è stata trasmessa ai Ministeri per l'approvazione;
- ha deliberato la modifica dell'art. 10.2 del Regolamento interno per le riunioni del CND volta all'eliminazione della statuizione che esclude la possibilità di riconoscere un emolumento per le attività svolte dai membri del Comitato di Coordinamento. La modifica

- approvata dal Comitato nazionale del 29-30 aprile 2021 è stata trasmessa ai Ministeri per l'approvazione;
- ha dato mandato al Cda di assegnare alla Fondazione gli importi residui del Fondo di rotazione;
  - ha affidato l'incarico per la revisione e certificazione dei bilanci Inarcassa, per il triennio 2021 - 2023, ad una società qualificata;
  - ha nominato i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei sindaci per il 2021-2026;
  - ha deliberato le integrazioni dello Statuto a seguito delle osservazioni formulate dalle amministrazioni vigilanti sulla precedente analoga delibera del Cnd del 24-26 giugno 2020, relativamente agli artt. 2-3-5-14-17. Lo statuto integrato approvato dal Comitato nazionale dei delegati l'8-9 luglio 2021 è stato trasmesso ai Ministeri per l'approvazione;
  - ha preso atto del "Report Sociale 2020" predisposto annualmente dopo l'approvazione del bilancio consuntivo;
  - ha deliberato il 30 novembre -1° dicembre 2021 le modifiche del regolamento generale assistenza a seguito delle osservazioni formulate dalle amministrazioni vigilanti con nota del Ministero del lavoro del 7 giugno 2021, sulla precedente analoga delibera del Cnd del 24-26 giugno 2020. La delibera è stata trasmessa (il 7 gennaio 2022) ai Ministeri vigilanti per l'approvazione.

Nel corso del 2021 il Consiglio di amministrazione ha deliberato interventi a carattere ricorrente ed anche su temi di natura specifica. Tra questi:

- l'approvazione del Piano Industriale 2020-2025 contenente le linee guida di medio periodo che riguardano la *governance*, l'adeguatezza/equità/sostenibilità, la tutela sociale/sostegno al reddito e alla famiglia, la tutela dell'ambiente e la comunicazione;
- la determinazione del tasso di interesse annuo da applicare per il 2021 alla rateazione dei debiti contributivi (1 per cento) e delle sanzioni (0,01 per cento);
- la definizione delle modalità per l'applicazione dell'esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e dai professionisti per l'anno 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 c. 20 e 22);
- l'approvazione del documento sulla "Politica della qualità" che fissa gli obiettivi prioritari, le strategie operative e gli impegni per la gestione e il miglioramento del Sistema di gestione della qualità con l'obiettivo di conseguire la certificazione standard ISO 9001;

- l'aggiornamento del mandato alla funzione di *Internal Auditing*;
- la proroga dei termini per il riconoscimento del sussidio *una tantum* per gli eventi malattia da Covid-19 con insorgenza entro il 31 dicembre 2021, nei limiti dello stanziamento residuo a *budget* 2020;
- la liquidazione dell'indennità prevista all'art. 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'art. 37 del decreto-legge n. 73 del 2021 ("Fondo per il reddito di ultima istanza"), in favore dei professionisti titolari di pensione di invalidità;
- la prosecuzione dell'iniziativa "Finanziamenti a tasso zero agli iscritti" con un istituto bancario con termine per la presentazione delle domande di finanziamento il 31 dicembre 2021 nei limiti delle risorse residue disponibili;
- la costituzione di un tavolo di lavoro per la stesura di un apposito regolamento sulle strutture societarie (SdI, SdP e StP);
- l'approvazione del progetto "Inarcassa Green" relativo alle iniziative ecosostenibili da adottare in ambito organizzativo interno e attuabili nel breve periodo; alla riqualificazione della sede da pianificare nel medio-lungo periodo al fine di migliorare le performance energetiche dei tre edifici della sede di Inarcassa; a campagne di sensibilizzazione verso le tematiche legate alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente;
- l'adozione delle linee guida in materia di pagamento dei contributi che prevedono l'estensione a partire dal 1° luglio 2022 del sistema di riscossione SDD alle scadenze contributive non ancora coperte da tale servizio;
- l'adozione del "Documento sulla politica di sostenibilità" contenente i criteri di sostenibilità e responsabilità nelle scelte di investimento;
- l'adozione del Piano strategico di comunicazione integrata 2020-2025;
- l'integrazione dei servizi di Inarcassa Risponde e Inarcassa Ascolta all'interno del portale di Inarcassa *on line*; l'integrazione dei servizi di Inarcassa Riceve con Inarcassa in *Conference* attraverso tre modalità di contatto con gli associati: telefonica, video conference e in presenza; estensione graduale della copertura di Inarcassa in conference fino a coprire l'intero territorio nazionale nel corso del 2022;
- l'indizione delle elezioni suppletive per le province di Arezzo (architetti,) Treviso (architetti)e Massa Carrara (ingegneri);

- l'adesione al sistema PagoPA, che prevede l'adozione del Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali SPID entro aprile 2022 e del meccanismo di autenticazione tramite CIE entro settembre 2022;
- la determinazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi per l'anno 2021 – di cui all'art. 26.6 del rgp 2012 – nella misura del 3,7 per cento e l'approvazione del tasso di capitalizzazione per le pensioni in totalizzazione, di cui all'art. 4 comma 3 lett. b del decreto legislativo n. 42/2006, nella misura dell'1,5 per cento;
- l'approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023";
- l'aggiornamento del Processo di definizione ed attuazione della politica di investimento;
- l'avvio e relativa aggiudicazione della gara sulla polizza sanitaria a favore dei professionisti associati e pensionati e del personale di Inarcassa;
- l'avvio della procedura di gara per i servizi di cassa in favore di Inarcassa e bancari per iscritti e dipendenti.

## 2. GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Lo statuto prevede, quali organi istituzionali:

- il Presidente;
- le Assemblee provinciali degli iscritti;
- il Comitato nazionale dei delegati;
- il Consiglio di amministrazione;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei sindaci.

Il Presidente, nonché i componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei sindaci e del Comitato nazionale dei delegati di Inarcassa sono nominati per cinque anni e possono essere rieletti. In ogni caso, il Presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva rimangono in carica fino al rinnovo del Consiglio di amministrazione che li ha eletti.

Il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 20 aprile 2020, ha proclamato gli eletti alla carica di rappresentante provinciale e ha formalizzato l'avvenuta ricostituzione del Comitato nazionale dei delegati per il quinquennio 2020-2025, a cui è seguito un aggiornamento nella riunione del 27 maggio 2020.

Il Comitato nazionale dei delegati, nella riunione del 2 e 3 luglio 2020, ha eletto i componenti del Consiglio di amministrazione 2020-2025, nonché i componenti del Collegio dei sindaci per il periodo 2021- 2026. Il Consiglio di amministrazione così composto, nella prima riunione del mandato del 10 luglio 2020, ha eletto il Presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva.

Il Presidente sovrintende al Consiglio di amministrazione e alla Giunta esecutiva ed ha la rappresentanza legale di Inarcassa, esercitando tutte le funzioni a lui demandate dallo statuto, dalle altre fonti normative in materia, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva. Egli delibera, in caso di urgenza e nell'impossibilità di immediata riunione degli organi, anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva. È coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal vicepresidente.

Le Assemblee provinciali degli iscritti sono costituite, nell'ambito delle singole province, da tutti gli ingegneri e architetti iscritti ad Inarcassa; eleggono, tra gli iscritti ad essa, i componenti del Comitato nazionale dei delegati.

Il Comitato Nazionale dei delegati è composto per ogni provincia da un numero di ingegneri e architetti proporzionale agli iscritti delle due categorie, eletti dalle Assemblee provinciali; al 31 dicembre 2021 è formato da 232 unità (su 233 eleggibili).

Il Comitato nazionale dei delegati è convocato dal Presidente di Inarcassa, almeno due volte all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti. In caso di inadempienza del Presidente la convocazione è eseguita dal Collegio dei sindaci.

Il Consiglio di amministrazione è composto da undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati con le norme di cui all'art. 13.1 dello statuto e dal Regolamento interno per le riunioni del comitato nazionale dei delegati. Almeno quattro membri devono essere ingegneri e altrettanti architetti.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il vicepresidente e può, nei limiti di legge, delegare talune attribuzioni a propri componenti.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno sei volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei membri. In caso di inadempienza del Presidente la convocazione è effettuata dal Collegio dei sindaci.

La Giunta esecutiva si compone del Presidente, del vicepresidente e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione; tra i componenti, vi sono almeno due ingegneri e due architetti.

La Giunta si riunisce una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri; le deliberazioni si adottano con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ed a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Collegio dei sindaci elegge il proprio Presidente tra i suoi membri ed è costituito da:

- un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero della giustizia;
- un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
- un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- due componenti effettivi e due supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati tra i propri membri.

Il costo per organi nell'esercizio in esame è stato pari a 3,2 milioni (- 6 per cento rispetto all'esercizio precedente), con una incidenza dello 0,4 per cento sul totale dei costi del servizio (886,9 mln). Sebbene in diminuzione, appare ancora elevato, con un'incidenza prevalente del costo per gettoni.

La tabella seguente mostra i dati relativi ai compensi lordi percepiti dai titolari degli organi, negli esercizi 2020-2021.

**Tabella 1 - Compensi ai titolari degli organi**

	<i>(in migliaia di euro)</i>	
	2020	2021
Indennità	789	823
Gettoni di presenza	2.051	1.773
Rimborsi spese	552	594
<b>Totale generale</b>	<b>3.392</b>	<b>3.190</b>
<b>Variazione rispetto all'anno precedente</b>	<b>-7,80%</b>	<b>-5,96%</b>

Fonte: dati Inarcassa

I dati sono comprensivi degli emolumenti e delle indennità spettanti agli amministratori e ai componenti del Collegio dei sindaci, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese per le riunioni degli organi collegiali, degli oneri per le riunioni dei Comitati interni e delle Commissioni per l'assolvimento dei doveri d'ufficio, nei limiti di quanto stabilito da apposite norme interne.

Di seguito, il dettaglio delle voci per singole categorie di spesa e per destinatari. I rimborsi spese riconosciuti agli organi si riferiscono esclusivamente alle spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) per l'assolvimento dei doveri d'ufficio, nei limiti di quanto stabilito da apposite norme interne. La tabella mostra nel 2021 una diminuzione percentuale dei costi del 5,96 rispetto al precedente esercizio; l'importo complessivo di euro 3.190 (euro 3.392 nel 2020) è incluso tra i servizi diversi, nel conto economico.

Tabella 2 - Compensi ai titolari degli organi - Dettaglio tabella 1

(in migliaia di euro)

Gettoni di presenza e indennità	2020	2021	Var. assoluta	Var. %
Presidente	150	150	0	0,0
Consiglio di amministrazione	375	353	-22	-5,9
Giunta esecutiva	163	163	0	-
Collegio dei sindaci	252	242	-10	-4,0
Comitato nazionale dei delegati	1.392	1.148	-244	-17,5
Comitato di redazione, commissioni, comitati interni	25	66	41	164,0
<b>Totali netti gettoni e indennità</b>	<b>2.357</b>	<b>2.122</b>	<b>-235</b>	<b>-10,0</b>
<b>Iva + Cpa</b>	<b>483</b>	<b>474</b>	<b>-9</b>	<b>-1,9</b>
<b>Totali lordi gettoni e indennità</b>	<b>2.840</b>	<b>2.596</b>	<b>-244</b>	<b>-8,6</b>
<b>Rimborsi spese</b>				
Presidente	7	9	2	28,6
Consiglio di amministrazione	38	49	11	28,9
Giunta esecutiva	6	5	-1	-16,7
Collegio dei sindaci	4	14	10	250,0
Comitato nazionale dei delegati	404	430	26	6,4
Comitato di redazione, commissioni, comitati interni	25	8	-17	-68,0
<b>Totali netti rimborsi spese</b>	<b>484</b>	<b>515</b>	<b>31</b>	<b>6,4</b>
<b>Iva + Cpa</b>	<b>68</b>	<b>79</b>	<b>11</b>	<b>16,2</b>
<b>Totali lordi rimborsi spese</b>	<b>552</b>	<b>594</b>	<b>42</b>	<b>7,6</b>
<b>Totale</b>	<b>3.392</b>	<b>3.190</b>	<b>-202</b>	<b>-6,0</b>

Fonte: dati Inarcassa

L'importo unitario del gettone di presenza accordato al Presidente, ai singoli membri del Consiglio di amministrazione e a quelli del Collegio dei sindaci, previsto esclusivamente per la partecipazione alle riunioni di Comitato nazionale dei delegati, Consiglio di amministrazione, Giunta esecutiva e Collegio dei sindaci, è pari a 500 euro.

Si osserva che, in caso di riunioni tenute nella stessa giornata, è corrisposto un solo gettone di presenza.

### **3. IL PERSONALE**

#### **3.1 La struttura amministrativa e la dinamica del costo del personale**

Al 31 dicembre 2021, il personale in servizio ammonta a n. 209 unità; in flessione di 10 unità (impiegati) rispetto al precedente esercizio.

Il trattamento giuridico ed economico del personale è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti degli enti previdenziali.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente degli Enti previdenziali privati per il triennio 2019 -2021 è stato sottoscritto il 15 gennaio 2020; per il personale dirigente è stato sottoscritto il 12 febbraio 2020.

Il Contratto Integrativo Aziendale del personale Inarcassa per il triennio 2021 – 2023 è stato sottoscritto in data 30 luglio 2021.

Il personale inquadrato come quadri e impiegati è costituito interamente da dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

L'Ente, limitatamente a specifiche attività progettuali, ricorre a rapporti di lavoro flessibili (lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative o a progetto), il cui onere è indicato fra i costi dei servizi diversi.

Vi è inoltre la figura del Direttore generale che viene scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale ed è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

L'attuale Direttore è stato designato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 25346/19 assunta nella seduta del 28 giugno 2019, a seguito di procedura di selezione condotta con il supporto di specifica società di consulenza specializzata nel reclutamento di figure dirigenziali.

Per la sua nomina o rimozione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Le tabelle seguenti espongono i dati relativi ai dipendenti in servizio, nonché il rispettivo costo annuo, globale e medio unitario.